IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE: ANATOCISMO E ANOMALIE

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

a cura di Antonio Volanti

FIRENZE – 30 GIUGNO 2015

FONDAZIONE per la FORMAZIONE FORENSE dell'ORDINE degli AVVOCATI di FIRENZE

INDICE[1]

ANATOCISMO NEI CONTRATTI BANCARI 3

Anatocismo pattuito ante delibera CICR 2000 3

Anatocismo e nuovo art. 120 TUB post legge di stabilità 2014 6

Anatocismo e ricalcolo degli interessi 7

Interessi anatocistici e di mora 7

Prova dei movimenti del conto e indebito 8

Versamenti in conto corrente e prescrizione 12

APERTURA DI CREDITO E CONTO CORRENTE BANCARIO 14

COMMISSIONI BANCARIE 17

OPERAZIONI BANCARIE 20

[1] **Per le sole sentenze di merito è riportata la rivista o il sito ove è possibile la consultazione della motivazione per esteso (se pubblicata) o della massima.**

ANATOCISMO NEI CONTRATTI BANCARI

Anatocismo pattuito ante delibera CICR 2000

Trib. Pavia 25 giugno 2015

In assenza di approvazione per iscritto da parte del correntista, la capitalizzazione degli interessi passivi non si applicherà anche successivamente all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000.

www.ilcaso.it

Trib. Alessandria 21 febbraio 2015

La nuova disciplina dell'anatocismo delinea per il correntista un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello previgente incardinato sul solo art. 1283 cod. civ. infatti mentre nel quadro normativo previgente era bandita qualsivoglia forma di anatocismo nel nuovo quadro normativo l'anatocismo è ammesso alla blanda condizione dell'osservanza dell'identico periodo di capitalizzazione degli interessi. Ne discende, che alla stregua dello stesso articolo 7 citato la banca – in relazione ai rapporti pregressi – per poter procedere alla capitalizzazione degli interessi passivi maturati a credito del correntista, necessita della "preventiva approvazione" del cliente non essendo all'uopo sufficiente una semplice comunicazione unilaterale. Ne consegue la radicale illegittimità dell'anatocismo addebitato anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR fino alla chiusura del conto con la conseguenza che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca vanno esclusi per tutta la durata del rapporto.

www.ilcaso.it

Trib. Fermo 3 novembre 2014 (ord.)

La banca che si sia adeguata alla delibera CICR 2000 pubblicando in Gazzetta Ufficiale l'apposito annuncio, senza tuttavia produrre la prova di aver comunicato per iscritto al correntista l'adeguamento né la prova che il correntista l'abbia approvato per iscritto, non fornisce la prova necessaria a consentire corrette le risultanze degli estratti conto successivi a detta pubblicazione, dato che tale adeguamento prevedrebbe condizioni peggiorative rispetto a quelle legittimamente applicabili ex codice civile al periodo precedente. Ne consegue che il ctu dovrà applicare il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell'anno anteriore ad ogni singola chiusura trimestrale per gli interessi passivi; il tasso massimo dei BOT annuali emessi nell'anno anteriore ad ogni singola chiusura trimestrale per gli interessi a credito del correntista; nessuna capitalizzazione, nessuna cms, nessuna spesa.

www.delittodiusura.it

Trib. Piacenza 27 ottobre 2014, n. 757

Pur se voglia considerarsi non caducato l'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000, la previsione dell'anatocismo trimestrale, prima illegittimo e non dovuto, comporta un peggioramento delle condizioni economiche del cliente con la necessità allora di una specifica approvazione dello stesso cliente, approvazione in caso "di

peggioramento" imposta dallo stesso articolo 7; in altri termini essendo nulla la clausola di capitalizzazione prima esistente , l'introduzione in forza della delibera CICR di una capitalizzazione trimestrale degli interessi deve intendersi come modifica peggiorativa rispetto alla condizione preesistente, essendo allora necessaria una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione.

www.altalex.com

Trib. Lanciano 2 maggio 2014 (ord.)

Ritenuto, quanto alle clausole anatocistiche (di capitalizzazione degli interessi) nei contratti bancari regolati in conto corrente:

- che, per i contratti di conto corrente stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, esse sono nulle, per contrarietà all'art. 1283 c.c. e in virtù della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 120, c. 3, d.lgs. 385/1993, a prescindere dal fatto che abbiano rivestito forma scritta;

- che la introduzione, successiva alla entrata in vigore della detta delibera, di clausole che prevedono la capitalizzazione con la medesima periodicità, per gli interessi debitori e creditori è da ritenersi peggiorativa ai sensi dell'art. 7 della delibera stessa e, quindi, necessita di una espressa pattuizione/rinegoziazione tra le parti, oppure di una introduzione unilaterale conforme al meccanismo dello ius variandi disciplinato dall'art. 118 d.lgs. 385/1993.

www.studiotanza.it

Trib. Venezia 7 marzo 2014 n. 518

Con il venir meno dell'art. 25 D.Lgs. 342/1999, atto di normazione primaria, è venuto meno il fondamento dell'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000, atto di normazione secondario, finalizzato ad attuarlo; di tal che con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi anatocismo bancario necessita una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della Banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 (ormai travolto) della delibera CICR del 9.2.2000.

www.altalex.com

Trib. Napoli 27 giugno 2013

Per i rapporti di conto corrente iniziati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, 9 febbraio 2000, è richiesta una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La delibera CICR, infatti, esclude la necessità di una specifica pattuizione solo per il caso di modifiche migliorative rispetto a quelle previste dalla clausola nulla.

www.studiotanza.it

Trib. Treviso 10 giugno 2013

Per i rapporti di conto corrente iniziati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, 9 febbraio 2000, è richiesta una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La delibera CICR, infatti, esclude la necessità di una specifica pattuizione solo per il caso di modifiche migliorative rispetto a quelle previste dalla clausola nulla

www.studiotanza.it

Trib. Messina 21 marzo 2013 n. 618

A parere di questo Giudicante, la delibera CICR 9 febbraio 2000 con cui si sono fissate le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni bancarie e finanziarie e se ne è consentita la periodizzazione trimestrale non ha efficacia retroattiva, nel senso che per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera l'adeguamento dei contratti medesimi da parte dell'istituto di credito alla nuova realtà normativa non vale a sanare automaticamente il vizio di nullità. Al riguardo si osserva che la disposizione transitoria dell'art. 7 della delibera CICR, con cui si prevede l'adeguamento alle nuove disposizioni delle condizioni applicate nei contratti precedenti, presuppone per la sua efficacia che sia adempiuto dalla banca o dall'intermediario finanziario quanto previsto dal comma 2 della stessa, secondo cui nel caso di modifica comportante un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate la modifica deve essere specificatamente approvata per iscritto dalla clientela. È evidente, infatti, che per i contratti stipulati precedentemente alla delibera, la nullità della clausola anatocistica determina, come sopra precisato, l'assenza di capitalizzazione degli interessi; il richiamo alle "condizioni precedentemente applicate", ripostato nell'art. 7 della delibera non può essere riferito alla nullità dell'anatocismo trimestrale, risultante dalla normativa vigente precedentemente alla delibera stessa; ne consegue che la capitalizzazione trimestrale reciproca con l'adeguamento automatico operato dall'istituto di credito implica un peggioramento delle condizioni che, in mancanza di una specifica approvazione scritta del cliente, perpetra gli effetti della nullità. A conforto dell'orientamento di questo giudicante vale un secondo argomento. Invero, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale sopra menzionato, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, comma 3, del D. Lgs. 4 agosto '99 n. 342, è venuta meno la possibilità per il CICR di sanare la nullità derivante dalla pattuizione anatocistica preesistente. In altri termini, la pronuncia della Corte Costituzionale ha fatto venir meno il presupposto legittimante l'art. 7 della Delibera CICR 9/2/00, finalizzato a disciplinare i rapporti precedenti, si rende necessario che le nuove clausole di capitalizzazione siano oggetto di approvazione scritta dal cliente, risultando illegittimo l'adeguamento in via generale pubblicato sulla gazzetta Ufficiale e comunicato per iscritto alla clientela. Per effetto della menzionata pronuncia della Corte Costituzionale, le clausole anatocistiche restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore (v. sul punto anche Cass. S.U. n. 21095/2004; Cass. N. 4093/2005; Cass. N. 25016/2007). In definitiva, tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve ritenersi, riguardo al caso concreto, che la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel contratto di conto corrente oggetto della presente controversia sia affetta da nullità per violazione dell'art. 1283 c.c., in adesione alla citata giurisprudenza di legittimità, e ciò anche dopo il luglio del 2000, nonostante la banca avesse adottato la capitalizzazione alla suddetta delibera CICR. Ne consegue che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un eventuale previsione negoziale di capitalizzazione

annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna (cfr. Cass. Sez. un. 02 dicembre 2010 n. 24418).

www.studiotanza.it

Trib. Cassino sez. Sora 26 gennaio 2012 n. 19

(…) Occorre dare atto che nell'anno 2000 interveniva la delibera CICR che ha legittimato la capitalizzazione degli interessi, in deroga dunque al divieto generale di anatocismo, purché però le condizioni praticate siano previste nel contratto sottoscritto dal cliente e purché siano le medesime per la Banca e il cliente. (…) Con riguardo alle eccezioni formulate da parte convenuta nel corso del rapporto, e ribadite in sede di comparsa conclusionale, deve osservarsi che pur essendo intervenuta nel corso del rapporto la norma CICR, anno 2000, la stessa non risulta essere stata rispettata nel caso di specie, poiché l'applicazione della capitalizzazione non è stata specificamente sottoscritta dalla parte, ma semplicemente comunicata, come se fosse una variazione delle condizioni contrattuali non sottoposta a specifica sottoscrizione.

www.studiotanza.it

Cass sez. un. 4 novembre 2004 n. 21095

Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche se contratte prima dell'orientamento giurisprudenziale che nella primavera del 1999 ne ha negato la legittimità.

Cass. 30 marzo 1999 n. 3096 e 16 marzo 1999 n. 2374

Gli usi contrari, suscettibili di derogare al precetto di cui all'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali ex art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri usi normativi di cui agli artt. 1 e 3 disp. prel. c.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo) ma giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico.

Anatocismo e nuovo art. 120 TUB post legge di stabilità 2014

Trib. Cosenza 27 maggio 2015 (ord.)

È dubbia l'operatività della disciplina di riforma introdotta con la legge di stabilità 2014 che ha modificato l'art. 120 TUB in difetto della delibera del C.I.C.R.

www.expartecreditoris.it

Trib. Milano 3 aprile 2015 (ord.)

Il nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 1, comma 629, l. n. 147/2013, vieta *in toto* l'anatocismo bancario, cosicché nessuna specificazione tecnica di carattere secondario (ad opera del C.I.C.R.) ne può limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto. Diversamente opinando, si ammetterebbe che una norma primaria può in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una norma secondaria ad essa sottoordinata.

www.dirittobancario.it

Trib. Milano 25 marzo 2015 (ord.)

Il nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 1, comma 629, l. n. 147/2013, è chiaro nell'escludere ogni forma di anatocismo, né, ragionevolmente, emerge una qualche forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo ad un successivo intervento regolamentare del C.I.C.R.

www.dirittobancario.it

Anatocismo e ricalcolo degli interessi

Cass. 3 settembre 2013 n. 20172 (ord.)

Una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo, gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Interessi anatocistici e di mora

Cass 12 novembre 2014 n. 24160

La corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data di proposizione della domanda e che la parte ne faccia richiesta in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gl'interessi già scaduti produrranno da quel momento. È stato infatti precisato che, qualora la domanda sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all'effettivo pagamento, il giudice del merito, stante la necessaria specificità della richiesta di anatocismo, non può ritenere proposta la domanda di tali interessi, ogni qualvolta l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, alla quale egli deve far riferimento per risolvere quell'ambiguità, non fornisca argomenti in tal senso, incorrendo altrimenti nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Corte Cost. 18 dicembre 2009 n. 338 (ord.)

Parte della giurisprudenza di legittimità e di merito (si vedano: Cassazione 1° marzo 2007, n. 4853, e Cassazione 21 dicembre 2005, n. 28302; nonché Tribunale ordinario di Cagliari, sentenza 27 maggio 2002, n. 1441, e Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sentenza 17 novembre 2001) – muovendo dalla premessa secondo cui la irretroattività (espressamente sancita dall'art. 161, comma 6, del testo unico bancario) della nuova disciplina della nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse si estende anche alla censurata previsione (derogatoria rispetto a quella previgente, fondata su quanto disposto dal terzo comma dell'art. 1284 del codice civile) della sostituzione automatica della clausola nulla, il cui effetto opera in ragione (ed a cagione) della nullità parziale ex art. 1419, secondo comma, cod. civ., derivante dalla mancata osservanza di requisiti sostanziali e formali di singole clausole di contratti stipulati nella vigenza della nuova disciplina – conclude viceversa nel senso della applicabilità ai contratti stipulati

anteriormente non già della censurata nuova previsione sostitutiva, bensì degli interessi legali di cui, appunto, al citato art. 1284, terzo comma, del codice civile.

Cass. 8 maggio 2008, n. 11466

In relazione alla clausola in questione, che atteneva al primo contratto stipulato nel 1980, i giudici di merito si sono limitati a rilevare la nullità della pattuita eccedenza degli interessi rispetto alla misura legale, e a ricondurre l'accordo a legalità applicando la misura legale, come specificamente disposto dall'art. 1284 c.c., u.c.; non poteva, quindi, porsi alcuna questione di integrazione o sostituzione della clausola con diverse e/o successive norme, delle quali ultime la stessa ricorrente ha anche sottolineato l'irretroattività.

Prova dei movimenti del conto e indebito

Trib. Reggio Emilia 28 aprile 2015

Nell'ambito dei contratti bancari necessitante forma scritta *ad substantiam*, la firma del funzionario di banca, non potendo avere potere certificativo della firma del cliente, deve essere intesa come esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell'istituto, tanto più laddove il regolamento contrattuale sia già stato predisposto dalla banca stessa, nel corpo del testo si faccia ripetutamente riferimento al "contratto" così stipulato, l'efficacia di tale contratto non risulti subordinata all'approvazione di altro organo della banca ed il contratto sia poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti. Pur in assenza di apposizione della firma sul contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto tramite manifestazioni di volontà esternate nel corso del rapporto di conto corrente quali le comunicazioni degli estratti conto, integrano modalità di perfezionamento del contratto stesso con rispetto della forma scritta *ad substantiam*.

www.ilcaso.it

Trib. Alessandria 21 febbraio 2015

I versamenti eseguiti su conto corrente affidato, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal *solvens* all'*accipiens*. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere concretamente provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici.

www.ilcaso.it

Trib. Roma 3 febbraio 2015

Il correntista che eccepisce l'illegittimo calcolo degli interessi deve spiegare la ragioni della illegittimità senza limitarsi ad eccepirla, deve, ossia, allegare il fatto adeguatamente. L'onere dì allegazione è dunque adempiuto quando sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che il calcolo è illegittimo. Una volta che l'onere di allegazione sia rispettato non si può rigettare la richiesta di CTU sostenendo che è esplorativa, poiché tale difetto attiene all'onere di prova e non di allegazione.

www.dirittobancario.it

Trib. Ancona 28 gennaio 2015

Posta un'azione di ripetizione dell'indebito promossa da un cliente contro la propria banca, nel caso in cui la produzione della documentazione di conto sia incompleta si deve fare applicazione del criterio del saldo zero, invece di ricorrere al saldo negativo risultante dal più risalente degli estratti consecutivamente disponibili. Tale soluzione è da ritenere preferibile in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte in relazione alla vicinanza della prova, applicabile anche in materia bancaria.

www.ilcaso.it

Trib. Nola, Sentenza 2 gennaio 2015

Non è necessario fornire la prova scritta ad substantiam del contratto di apertura di credito se lo stesso risulta regolato nel suo contenuto normativo dal contratto di conto corrente al quale accede. Qualora il correntista opponga in compensazione all'istituto di credito le somme illegittimamente incassate da quest'ultimo, egli è tenuto a produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi al rapporto contrattuale. In mancanza, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile e non il saldo zero.

www.quotidianogiuridico.it

Trib. Milano 25 novembre 2014

È inattendibile la perizia di parte quando sia estremamente lacunosa in ragione della documentazione esaminata dal perito per l'elaborazione dei conteggi che ricostruiscono così lo svolgimento del rapporto bancario sulla sola base degli estratti conto scalari e non anche del contratto e delle relative pattuizioni.

L'inattendibilità della consulenza tecnica di parte e la genericità delle contestazioni di parte attrice, fondate unicamente su estratti conto scalari parziali, comporta l'inammissibilità della consulenza tecnica di ufficio in quanto avente natura meramente esplorativa.

È inammissibile l'ordine di esibizione degli estratti conto richiesto dalla parte attrice in quanto detti estratti sono documenti da considerarsi nella disponibilità della parte che li riceve periodicamente e che, in ogni caso, li può richiedere ai sensi dell'art. 119 TUB.

www.dirittobancario.it

Cass. 18 settembre 2014 n. 19696

L'accertamento dell'indebito derivante dalla nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicata fin dall'insorgere del rapporto di conto corrente, richiede, indefettibilmente, la ricostruzione dei movimenti del conto fin dalla nascita. L'eventuale impossibilità di reperire la documentazione relativa al segmento temporale sopraindicato da parte del creditore onerato, non può riverberare sull'accertamento dell'indebito opposto dal debitore, ma esclusivamente sul residuo credito ove accertabile.

Cass. 19 settembre 2013 n. 21466

L'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio.

Cass. 10 settembre 2013 n. 20688

In tema di conto corrente bancario, l'accertata nullità della clausola concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista non travolge l'intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gli interessi, imponendo al giudice un nuovo calcolo degli stessi sempre che sussista la prova del credito nella sorte capitale e senza che sia possibile ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., norma eccezionale, applicabile ai fini della liquidazione del danno, ma non della determinazione del corrispettivo di obbligazioni contrattuali, salvi i casi specificamente previsti dalla legge.

Cass. 2 agosto 2013, n. 18541

La banca, in sede di contestazione della pattuizione degli interessi ultralegali, è tenuta a produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente oggetto di analisi, anche se vengano superati i dieci anni di durata del medesimo.

Trib. Bari 17 novembre 2011

Nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, qualora non abbia prodotto l'intera sequenza degli estratti conto, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile in atti e non "saldo zero".

Nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, l'istanza, ex art. 210 c.p.c., di esibizione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente (in particolare, degli estratti conto periodici) da questi proposta è inammissibile qualora non dimostri l'inerzia o il rifiuto della banca di consegnargliela su espressa sua richiesta.

www.ilcaso.it

Trib. Vicenza 9 febbraio 2009

In tema di interessi usurari espletati dalla banca, spetta al privato l'onere di dimostrare l'intervenuta pattuizione o applicazione di interessi usurari, producendo quanto meno gli estratti conto e formulando le opportune istanze di esibizione dal cui accoglimento possa discendere l'acquisizione dei dati documentali indispensabili per una verifica tecnica (nel caso di specie, la mancata produzione degli estratti conto impediva la verifica dell'applicazione dei tassi usurari).

www.iusexplorer.it

Trib. Pescara 4 ottobre 2007 n. 1288

La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 c.c.

Giur. merito 2008, 1042

Cass. 12 maggio 2006 n. 11004

La pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto, in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte.

Trib. Pescara 23 novembre 2005

L'omessa produzione da parte della Banca- nei termini perentori di cui all'art. 184 c.p.c.- del contratto disciplinante la prima parte di un rapporto di apertura di credito in conto corrente successivamente "rinegoziato" con il cliente attraverso una pattuizione scritta regolarmente prodotta in giudizio, accompagnata sia dalla contestuale omessa indicazione del contenuto di siffatto originario titolo contrattuale, sia dal difetto di prova del fatto, contestato dal correntista, di avergli regolarmente inviato gli estratti conto relativi al periodo di rapporto disciplinato dall'originario contratto, non consente al Tribunale- adito dalla Banca per il pagamento del saldo finale del rapporto di conto corrente rinegoziato in cui sia stato conteggiato, come "saldo iniziale", anche il saldo passivo asseritamente maturato a debito del cliente prima della rinegoziazione - né di vagliare la giustificazione contabile e negoziale di tale "saldo iniziale", contestato dal correntista, né di depurarlo dagli anatocismi passivi illegittimi ex art. 1283 c.c. conteggiati nei relativi estratti conto, né di verificare la rispondenza, contestata dal cliente, dell'originario contratto ai requisiti inderogabili, di forma e di sostanza, di cui all'art. 117 TUB. Ciò comporta la necessità di ricondurre processualmente a "zero" quell'originario saldo debitore perché relativo ad una parte del rapporto disciplinata da un titolo di forme e contenuti rimasti ignoti, potendosi ricostruire in giudizio, depurare dall'anatocismo illegittimo e quindi riconoscere in capo alla Banca soltanto il credito legittimamente maturato nella parte del rapporto contestato successiva alla rinegoziazione e del quale si sia acquisita in giudizio idonea prova negoziale e contabile.

www.adusbef.veneto.it

Versamenti in conto corrente e prescrizione

Trib. Pavia 25 giugno 2015

L'eccezione di prescrizione è inammissibile ove la banca non indichi precisamente i versamenti di natura solutoria.

www.ilcaso.it

Cass. 26 febbraio 2014 n. 4518

I versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici.

Trib. Taranto 27 giugno 2012

L'applicazione da parte della banca di tassi debitori effettivi superiori a quelli pattuiti, senza giustificato motivo, in assenza di un preventivo accordo tra le parti e qualora determini un peggioramento delle condizioni applicate, è inefficace nei confronti del cliente.

La banca che eccepisce la prescrizione del diritto del correntista di ripetere le somme versate, asserendo che, nel corso del rapporto, vi siano stati versamenti di natura solutoria, ha l'onere di fornire gli elementi di prova su cui tale eccezione si fonda e deve, dunque, indicare i singoli versamenti solutori.

La prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme versate dal correntista alla propria banca decorre, in ossequio a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione 2 dicembre 2010 n. 24418, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, salvo nel caso in cui nel corso del rapporto vi siano stati versamenti di natura solutoria. Le eventuali perplessità del giudice in ordine al termine da cui tale prescrizione decorre, devono essere accantonate, in ossequio al generale interesse all'uniformità dell'applicazione giurisprudenziale della legge e in adesione al cd. dovere di fedeltà.

Le clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, stipulate prima della delibera CICR 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, sono nulle e l'adeguamento delle stesse non può avvenire mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni di applicazione di tali clausole: è indispensabile che la banca e il cliente raggiungano un accordo in merito all'adeguamento del contratto.

La nullità per contrasto con l'art. 1283 c.c. della clausola negoziale con la quale era stata pattuita, prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, comporta che gli interessi a debito del correntista debbano essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna: non può dunque essere applicata la capitalizzazione annuale.

Banca, borsa e tit. cred., 2013, II, 328

Cass. sez. un. 2 dicembre 2010 n. 24428

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell' ”accipiens”.

APERTURA DI CREDITO E CONTO CORRENTE BANCARIO

Trib. Alessandria 21 febbraio 2015

Assume valore sintomatico inequivoco dell'esistenza di un'apertura di credito l'addebito di commissioni di massimo scoperto che costituisce, per principio consolidato e ammesso dagli istituti di credito, la remunerazione per la messa a disposizione di una somma di denaro, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione di un affidamento. Ne consegue che la mancanza di scrittura di affidamento di per sé non esclude, avuto riguardo alla concreta erogazione dell'affidamento da parte della banca, che il rapporto vada ricondotto ad un'apertura di credito in conto corrente.

www.ilcaso.it

Trib. Milano 25 novembre 2014

Le azioni di ripetizione nei rapporti bancari in conto corrente sono proponibili solo dopo la chiusura del conto, ovvero conclusosi il rapporto di apertura di credito, atteso che, prima di quel momento, non esiste alcun pagamento in senso tecnico/giuridico.

www.dirittobancario.it

Trib. Fermo 3 novembre 2014 (ord.)

Dell'apertura di credito che riporti solo i tassi di interesse applicandi e manchi dei necessari criteri certi e predeterminati di calcolo non se ne può essere applicazione alcuna al fine del conteggio di eventuale usurarietà.

La prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito delle operazioni solutorie non è un evento che si verifica automaticamente, ma conserva la natura di eccezione che va sollevata esclusivamente e specificatamente dalla parte nella memoria di costituzione e risposta depositata nei venti giorni che precedono la prima comparizione e che il correntista attore, nella sola ipotesi in cui la banca abbia specificatamente sollevato e provato l'eccezione, vedrà limitata la ripetizione dell'indebito delle sole operazioni solutorie dell'ultimo decennio dall'atto interruttivo della prescrizione, dovendosi considerare prescritta l'azione per quelle anteriori.

www.delittodiusura.it

Cass. 15 gennaio 2013 n. 798

L'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento,

nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.

Trib. Palmi 24 marzo 2010

La banca che abbia segnalato come sospetta di riciclaggio, ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 143 del 1991, un'operazione compiuta da un cliente è carente di legittimazione passiva nel giudizio da questi promosso per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del procedimento penale conseguito alla segnalazione, a nulla rilevando l'esito di quest'ultimo.

Banca, borsa e tit. cred., 2012, II, 84

Cass. 29 luglio 2009 n. 17679

La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 c.c.

App. Cagliari 9 novembre 2007

È privo di fondamento il motivo di appello con il quale si sostenga che una banca, attrice sostanziale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non abbia provato il proprio credito essendosi limitata a produrre il solo saldo conto. Il suo valore indiziario, collegato all'altro, significativo, indizio rappresentato dal comportamento processuale tenuto dagli opponenti (avendo gli opponenti limitato la richiesta di acquisizione degli estratti conto ad un solo periodo e dovendosi ritenere riconosciuto il credito relativo al periodo precedente), costituisce, infatti, prova del ricorrere del credito allegato dalla banca.

Banca, borsa e tit. cred., 2009, II, 166

Trib. Milano 4 luglio 2002

L'invio dell'estratto conto, predisposto unilateralmente dalla banca, svolge in altri termini precipuamente una funzione informativa in ordine allo svolgimento del rapporto e va collocato dunque nell'ambito degli obblighi di informazione e di trasparenza posti a carico dell'istituto di credito, come confermato anche dalla specifica disciplina di settore (art. 119 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385).

La norma dell'art. 1832 c. c., che attribuisce al correntista destinatario dell'invio dell'estratto conto l'onere di muovere contestazioni in merito alle annotazioni contabili in esso contenute, va pertanto letta e interpretata in tale prospettiva.

E sulla base delle citate premesse, la mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente può rendere inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo meramente contabile, ma non pregiudica la possibilità per il correntista di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori che hanno dato luogo agli addebiti e agli accrediti.

Le contestazioni relative alla nullità delle clausole con le quali è stato determinato un tasso di interesse, così come quelle relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, non possono essere considerate alla stregua di errori formali afferenti alle singole partite dell'estratto conto; esse attengono, invero, alla efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti annotati nell'estratto conto e come tali sono regolate dalle norme generali sui contratti, soggiacendo al termine di prescrizione ordinario.

L'esplicito divieto di rinvio agli usi, contenuto nelle leggi speciali in materia bancaria, esclude la legittimità delle clausole che stabiliscono la determinazione del tasso di interesse "per relationem" mediante il richiamo agli "interessi d'uso" ovvero a quelli "usualmente praticati su piazza dalle aziende di credito". Anche per le clausole stipulate prima dell'entrata in vigore della l. n. 154/1992 e riferite a contratti ancora in corso va esclusa la legittimità, giacché le "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza" non costituiscono un riferimento idoneo a consentire l'oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale.

Banca borsa tit. cred. 2003, II, 452

COMMISSIONI BANCARIE

Trib. Pavia 25 giugno 2015

È illegittimo l'addebito della commissione di massimo scoperto ove non siano indicati in modo chiaro il tasso applicabile, i criteri di applicazione e di calcolo della stessa e la sua periodicità.

www.ilcaso.it

Trib. Piacenza 27 ottobre 2014, n. 757

La commissione di massimo scoperto per essere valida deve rivestire i requisiti della determinatezza o della determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente , e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione sia i criteri di calcolo , sia la sua periodicità.

www.altalex.com

Trib. Reggio Emilia 23 aprile 2014 n. 650

Con la generica dizione di commissione di massimo scoperto, le banche, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), hanno per molti anni utilizzato diversi modelli, che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli, parametrando l'utilizzo od il mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento talvolta anche ai fidi di fatto, cd. scoperture o sconfinamenti di conto corrente.

Tanto premesso in ordine alla mancanza di una nozione unitaria di commissione massimo scoperto, la giurisprudenza ha spesso ritenuto l'invalidità tout court dell'istituto in ragione della mancanza di causa.

Anche la parte della giurisprudenza, qui condivisa, che ha ammesso la teorica legittimità della clausola, in base all'inequivoco disposto dell'art. 117 TUB ha comunque ritenuto che la clausola stessa, per essere valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, chiarendo che ciò accade quando siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo.

Trattasi di soluzione che costituisce piana applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico dell'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

In particolare, tale onere di specifica indicazione e determinazione è tanto più essenziale, quanto meno è definito e determinato l'istituto della commissione di massimo scoperto: posto, infatti, che non vi è alcuna definizione normativa e nemmeno scientifica o tecnico-bancaria della fattispecie, affermatasi nella prassi

creditizia ed evoluta e modifica nel tempo, si rileva come anche la sua pratica applicazione da parte dello stesso sistema bancario sia difforme e non univoca.

Juris Data

Cass. pen. 14 maggio 2010 n. 28743

Per quanto riguarda la natura della commissione di massimo scoperto, occorre fare riferimento alle Istruzioni di vigilanza che la definiscono in questo modo: “Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Tale commissione è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno "scoperto di conto". Pertanto, analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento andranno incluse nel calcolo del TEG”.

Il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di Interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per Imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo Indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata.

Cass. pen. 26 marzo 2010 n. 12028

Il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della

commissione di massimo scoperto, ove praticata. Tale interpretazione risulta avvalorata dalla normativa successivamente intervenuta in materia di contratti bancari. Al riguardo occorre richiamare il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2 bis convertito con la L. 28 gennaio 2009, n. 2. Tale articolo al comma 1 disciplina le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, ridimensionandone l'operatività. Al comma 2 precisa che: "gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (..) sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3". In applicazione di tale normativa la Banca d'Italia ha diramato, nell'agosto del 2009, le nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura. Al punto C.4 (trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG) sono indicate (sub 7) fra le varie voci da comprendere nel calcolo anche: "gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti". La disposizione in parola, per quel che interessa in questa sede, può essere considerata norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 4 in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme.

Cass. 18 gennaio 2006 n. 870

La commissione di massimo scoperto costituisce la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.

Trib. Milano 4 luglio 2002

La commissione di massimo scoperto non può avere la causa di una "commissione di affidamento" (giacché il cliente che utilizza l'apertura di credito si trova nell'impossibilità di rifiutare gli oneri conseguenti all'utilizzazione dell'apertura di credito) e comunque non può essere applicata su un "conto chiuso" (visto che con la chiusura del conto viene meno anche l'apertura di credito e dunque la messa a disposizione del denaro quale onere da retribuire). È rilevabile d'ufficio la nullità della commissione di massimo scoperto per assenza di una sua causa giustificatrice.

La commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, è nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito.

Banca borsa tit. cred. 2003, II, 452

OPERAZIONI BANCARIE

Cass. 1 ottobre 2014, n. 20726

La concessione di un'apertura di credito utilizzabile nell'ambito di un distinto rapporto di conto corrente non dà luogo ad un unico contratto, ma a due diversi contratti, aventi ad oggetto rispettivamente la creazione di una disponibilità a favore del cliente e lo svolgimento di un servizio di cassa da parte della banca sul presupposto dell'esistenza della predetta disponibilità, la cui strumentalità ad un unico risultato, rappresentato dalle somme messe a disposizione del correntista, pur determinando un fenomeno di collegamento tra negozi, non esclude l'autonomia strutturale degli stessi, in relazione alla quale dev'essere pertanto valutata anche l'intercomunicabilità delle relative vicende.

Cass. 21 novembre 2013, n. 26133

Perché vi sia apertura di credito in conto corrente, è sufficiente la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive, nel qual caso la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente. Tale pattuizione trova titolo nello stesso contratto di conto corrente liberamente sottoscritto dal cliente, il quale è da intendere come un solo negozio di tipo complesso, caratterizzato da unicità di causa ed assistito da un'apertura di credito di cui postula l'applicazione in via analogica della relativa disciplina, contrassegnata dall'obbligo per l'accreditato, che utilizzi la somma prelevata, di corrispondere gli interessi nella misura fissata dal contratto.

Trib. S. Maria Capua Vetere 13 gennaio 2012

In tema di servizi di investimento, la concessione da parte di una banca di un finanziamento con lo strumento improprio dello scoperto di conto corrente comporta la nullità relativa delle successive operazioni di negoziazione, stante l'assenza di un contratto scritto di finanziamento e la mancata individuazione - nell'ambito del contratto originario di negoziazione - dei mezzi da costituire a provvista o garanzia per l'esecuzione delle operazioni finanziarie da porre in essere.

Banca, borsa e tit. cred., 2013, II, 217

avv. Antonio Volanti

piazza della Libertà, n. 10 - 00192 Roma

tel. +39 063232922 – fax +39 0632652265

a.volanti@spweassociati.it